



Lodi, 03/08/2026

ACCORDO QUADRO – CONTRATTO APPLICATIVO N. 3

CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E CONNESSI DA ESEGUIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS.36/2023 – CONTRATTO APPLICATIVO N.3 PER IL LOTTO IV ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI C.F.G. DI CRACOLICI FRANCO & C. S.A.S. – CIG padre : B83CEF85CB – CIG derivato BC9AFC0FD7

Art. 1

Norme regolatrici

1. Il presente contratto applicativo viene stipulato sulla base di quanto stabilito dall'Accordo Quadro sottoscritto con un unico operatore economico mediante Determinazione Dirigenziale n. 1190 del 16/10/2025, e rappresenta il Contratto applicativo n. 3 del predetto Accordo Quadro.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

1. Il presente contratto applicativo ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria afferenti alle opere edili e connesse afferenti agli immobili del LOTTO IV;
2. Il servizio sarà svolto conformemente a quanto previsto nella Lettera di Invito e nel Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati;
3. Con la stipula del presente contratto applicativo l'Appaltatore conviene:
 - che il contenuto del presente contratto e dei documenti di cui al precedente art. 1, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
 - di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Il Fornitore si impegna a garantire gli interventi oggetto del presente Contratto Applicativo con le modalità di cui all'Accordo Quadro e nel rispetto delle tempistiche offerte dal Fornitore in coerenza con l'Accordo Quadro stesso.

Art. 3

Durata del contratto

1. Il presente servizio ha durata pari all'Accordo Quadro.

Art. 4

Importo contrattuale e pagamenti

1. L'importo complessivo del presente Contratto Applicativo comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza ammonta a Euro 30.000,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a Euro 36.600,00;
2. A fronte della stipula del presente contratto applicativo n.3, l'importo residuo dell'Accordo Quadro per l'annualità 2026 in oggetto ammonta a € 0,00;
3. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario avverrà solo a seguito di positiva verifica della regolarità dell'esecuzione e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;



4. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con indicazione specifica del CIG derivato relativo al presente contratto applicativo e del Codice Unico Ufficio.

Art. 5

Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva nei modi, per gli importi e con le caratteristiche indicate nell'articolo di legge citato.

Art. 6

Subappalto

1. Con riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto applicativo, si dà atto che, in sede di gara, l'appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, ai sensi dall'art. 119 D.Lgs 36/2023.

Art. 7

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto;
2. Ai sensi Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante, il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell'amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti i soggetti ex lege 241/1990 e D.Lgs. 267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici. Contatti: il Comune di LODI ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la società **Sistema Susio** che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo dpo@comune.lodi.it.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
2. La medesima conviene che, nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto;
3. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Tribunale di Lodi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Art. 9

Obblighi in merito alle ritenute fiscali

1. Si dà atto che il presente affidamento non rientra nelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (obbligo di richiedere, da parte del committente, copia delle deleghe di pagamento per la verifica del regolare versamento delle ritenute fiscali effettuare sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto).

Art. 10

Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto; parimenti, sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti al presente contratto.

Art. 11

Risoluzione

1. Nel caso in cui intervenga la risoluzione, per qualsiasi ragione, dell'Accordo Quadro, la stessa determinerà automaticamente anche la risoluzione del presente contratto applicativo. La presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 12

Controversie

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente contratto ordinativo applicativo, sarà possibile far ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR – Sezione di Milano.